

214.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) .....	4920	Interrogazioni sulla convocazione del consiglio comunale di Torino .....	4909
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento) .....	4924	<b>Proposte di legge:</b>	
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Trasmissione di documento) .....	4923	(Annunzio) .....	4919
Disegno di legge (Approvazione in Commissione) .....	4921	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4920
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione (Annunzio) .....	4923	(Ritiro) .....	4919
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) .....	4921	<b>Proposte di legge costituzionale:</b>	
		(Annunzio) .....	4919
		(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	4920
		<b>Risoluzione, interpellanza e interrogazioni</b>	
		(Annunzio) .....	4924
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b>	4924

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*INTERROGAZIONI SULLA CONVOCAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO*

---



NOVELLI, SESTERO GIANOTTI e AZZOLINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 e 20 giugno si sono svolte a Torino le elezioni comunali per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del sindaco;

a seguito di numerose denunce e ricorsi presentati dai rappresentanti di liste concorrenti alla campagna elettorale risulterebbe che durante le operazioni di scrutinio si sarebbero verificati gravissimi errori nel conteggio dei voti assegnati alle singole liste e ai singoli candidati sindaci anche quale conseguenza della farraginosità del disposto legislativo;

giace presso il tribunale regionale amministrativo da parecchi giorni un regolare ricorso attraverso il quale si chiede la invalida del primo scrutinio in base al quale sono stati scelti i due candidati per il ballottaggio del 20 giugno;

mercoledì 23 giugno presso il Ministero dell'interno nel corso di una riunione promossa dal Ministro, si sarebbe voluta dare un'interpretazione autentica della figura del consigliere anziano al quale compete la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni, interpretazione tra l'altro contestata dal rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), poiché non si sarebbe tenuto conto della nuova singolare figura assunta, in base alla legge n. 81 del 1993,

c.d. legge Ciaffi, dal candidato sindaco non eletto, ma eletto membro del Consiglio comunale, rispetto agli altri membri dell'Assemblea consiliare, ipotesi non considerata dalla legge n. 81;

sempre la citata legge n. 81 non stabilisce formalmente entro quale periodo il Consiglio comunale debba essere convocato dopo il voto per l'espletamento delle formalità previste dalla stessa legge e soprattutto, per assicurare immediata funzionalità all'amministrazione;

il consigliere anziano del Consiglio comunale di Torino in base all'interpretazione ministeriale risulterebbe essere il consigliere onorevole Gipo Farassino;

al consigliere Farassino in base alle prerogative attribuitegli dalle norme vigenti non abrogate dalla legge n. 81 del 1993, legge Ciaffi, compete la responsabilità in materia di convocazione del Consiglio;

giace pendente un ricorso firmato dallo stesso Farassino col quale si mette in dubbio la legittimità del Consiglio comunale eletto il 6 e 20 giugno a Torino;

nessuno organo centrale di governo (o emanazione periferica di esso) può sostituirsi al legittimo responsabile di un atto di legge (tanto meno come si è letto in qualche stravagante interpretazione da parte del Coreco);

i cittadini di Torino hanno il diritto di avere al più presto un'amministrazione

comunale funzionante eletta secondo regole democratiche e convocata nel rispetto delle norme vigenti;

è in corso a Torino una massiccia campagna politica tendente a delegittimare l'esito elettorale e gli organi eletti il 6 e 20 giugno, con grave danno per le istituzioni democratiche e per la vita politica e amministrativa della città;

sono stati presentati formali atti legali nei quali si denunciano presunti brogli elettorali —:

se non intendano assumere con la massima urgenza tutte le necessarie iniziative utili a normalizzare la situazione torinese escludendo atti di forza come la surroga del consigliere anziano che non farebbe altro che alimentare la campagna di contestazione e di delegittimazione dell'esito elettorale;

se non si intenda invece più opportuno sollecitare gli organi competenti per l'esame immediato dei ricorsi presentati al fine di ottenere chiare e precise risposte al riguardo, non escludendo una rapida revisione di tutti i plichi contenenti materiale elettorale onde stroncare eventuali manovre speculative che potrebbero essere state messe in atto. Qualora malauguratamente ciò risultasse fondato, assicurare l'opinione pubblica torinese che si intende rimediare ad una gravissima e intollerabile manipolazione della volontà popolare nell'esercizio del voto. (3-01132) (29 giugno 1993).

ZANONE e BATTISTUZZI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premessa l'abnorme situazione in cui si trova il comune di Torino, per il quale la riunione del Consiglio comunale viene ritardata dal consigliere anziano per motivazioni e finalità di parte e considerato che il nuovo ordinamento elettorale dei comuni è viceversa inteso a rimuovere i ritardi che con il precedente ordinamento seguivano alle elezioni, se intenda dare corso al provvedimento sostitutivo giustamente avviato dal prefetto di Torino. (3-01162) (5 luglio 1993).

VITO, PANNELLA, BONINO, CICCIO-MESSERE e TARADASH. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che dopo le elezioni del 6 e 20 giugno scorso sono state effettuate due convocazioni della prima seduta del consiglio comunale di Torino, da parte del consigliere anziano e del prefetto;

che la data scelta dal consigliere anziano, il 2 agosto, pare rispondere più alle esigenze polemiche, politico-amministrative, del suo gruppo che alla necessità di garantire il rapido pieno funzionamento di tutti gli organi del comune;

che la convocazione del prefetto per il 12 luglio, per quanto sollecitata dal sindaco e da altri consiglieri, è stata adottata facendo ricorso ai poteri sostitutivi, nonostante il consigliere anziano avesse già convocato il consiglio, sia pure per una data ritenuta sconveniente, interferendo in tal modo in valutazioni e decisioni di carattere politico e come tali affidate esclusivamente al sindaco ed ai consiglieri;

che d'altra parte non risulta che sinora al consigliere anziano sia stata richiesta, da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri, la convocazione del consiglio, ai sensi del comma 7 dell'articolo 31 della legge 142/90, come modificata dall'articolo 14 della legge 81/93 —:

quali valutazioni fornisca sulle vicende in premessa ed in particolare sulla legittimità della convocazione del prefetto e sull'esercizio della facoltà, prevista dall'articolo 31, comma 7 della legge 142/90, già in occasione della prima seduta del consiglio. (3-01177)

(7 luglio 1993).

FARASSINO e BORGHEZIO. — *Ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il prefetto di Torino dottor Lessona in data 3 luglio 1993 ha convocato il Consiglio comunale di Torino per il 12

luglio 1993 in forza dell'articolo 36, legge 142/90;

il primo interrogante, nella veste di consigliere anziano già in data 1° luglio 1993 aveva convocato lo stesso consiglio per la prima adunanza del 2 agosto 1993 —:

se non intenda avviare un'inchiesta amministrativa a riguardo;

se non intenda chiarire se il prefetto abbia esorbitato dai suoi poteri o se sia legittimo che questi operi valutazioni di merito sugli atti amministrativi;

se infine, sia legittimo che il prefetto tenga conto di pressioni di parlamentari come si evincerebbe dallo stesso atto e da sua intervista rilasciata al giornale *Repubblica* del 3 luglio 1993. Risulta infine all'interrogante, che ha già denunciato il prefetto della provincia di Torino Carlo Lessona:

che il capo della Procura della Repubblica avrebbe ritenuto, contrariamente alla prassi, di avocare a sé la trattazione della denuncia;

che il procuratore capo sarebbe legato da rapporti personali di amicizia con il prefetto tanto che, anche pendente la denuncia, si intratterrebbe telefonicamente con il denunciato;

se il Ministro di grazia e giustizia voglia fornire assicurazioni circa la veridicità o meno di quanto sopra e circa l'imparzialità delle indagini e quali iniziative di competenza intenda porre in essere affinché i provvedimenti giurisdizionali siano e appaiano assolutamente trasparenti.

(3-01185)

(8 luglio 1993).

PRATESI, BOATO, GIULIARI, SCALIA, MATTIOLI, PAISSAN, RONCHI, APUZZO, LECCESE, PIERONI, TURRONI, RUTELLI, BETTIN, PECORARO SCANIO, DE BENETTI e CRIPPA. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Torino eletto il 20 giugno scorso non viene con-

vocato perché il consigliere anziano, Gipo Farassino, si rifiuta di convocarlo adducendo il motivo di brogli elettorali compiuti ai danni della lega nord e del suo candidato onorevole Domenico Comino;

nonostante le reiterate ingiunzioni da parte del prefetto di Torino la situazione non appare risolta —:

come intenda procedere per evitare che questo stato di cose possa continuare con lesione ai diritti dell'elettorato attivo e passivo del capoluogo piemontese.(3-01186)  
(8 luglio 1993).

MARTINAT e MACERATINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intendano assumere per porre fine alla grave situazione di stallo che si è venuta a creare presso il comune di Torino dopo le recenti consultazioni elettorali del 6 e 20 giugno scorso;

se ritengano doveroso intervenire per tutelare gli interessi dei cittadini di Torino, i quali hanno il diritto di avere una efficiente amministrazione comunale ed un Consiglio che possa essere convocato nel rispetto dei termini e delle norme delle leggi vigenti;

se, infine, non ritengano che la situazione di precarietà e di stallo venutasi a creare nel consiglio comunale di Torino gravi pesantemente sulle spalle dei cittadini e vada a scapito degli interessi di tutta la città, favorendo il malgoverno e penalizzando le forze di opposizione. (3-01187)

(8 luglio 1993).

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le recenti elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Torino sono state turbate da

pesanti e fondati sospetti relativamente alle modalità delle operazioni di spoglio delle schede, nonché ai criteri adottati da molti presidenti di seggio particolarmente in ordine alle contestazioni sul voto di preferenza per l'elezione del sindaco;

complessivamente, sono state dichiarate « nulle » ben 23.229 schede, pari al 3,6 per cento dei voti;

in particolare risulta che in numerosi seggi sono state annullate — con decisioni che sembrerebbero ispirate più ad un preciso « ordine di scuderia » partitocratico che non a serie valutazioni giuridiche — le preferenze per il sindaco indicato dalla lista della Lega Nord, Domenico Comino, apponendo una croce a fianco del simbolo della Lega Nord e del nome prestampato del citato candidato sindaco Comino oppure scrivendo ivi il cognome o nome e cognome del medesimo;

risulta altresì, molto stranamente, vi sarebbero notevoli incongruenze tra i dati risultanti dai verbali delle operazioni elettorali con quelli dei moduli consegnati ai VV.UU.;

molti presidenti di seggio, inoltre, non hanno riconosciuto come valido il voto espresso tracciando il segno di croce sul solo simbolo elettorale Lega Nord da parte di elettori che evidentemente, non indicando altra specifica scelta di candidato sindaco, intendevano votare come sindaco Domenico Comino —:

se non ritengano opportuno che già in sede di lavoro dell'ufficio elettorale centrale e comunque prima della proclamazione ufficiale degli eletti con il voto del 6 giugno a Torino, vengano effettuati rigorosi e puntuali controlli in ordine ai dati contenuti nei verbali delle operazioni elettorali di ciascun seggio, con particolare riguardo ai dati di cui a pagina 33, paragrafo 34 sui voti di preferenza contestati e su quelli di cui a pagina 35 inerenti i voti dei candidati alla carica di

sindaco, confrontandoli con quelli di cui alle tabelle di scrutinio. (3-01188)

(8 luglio 1993).

POGGIOLINI e RATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dopo le elezioni del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale, svoltesi a Torino il 6 e 20 giugno 1993, sono state avanzate numerose denunce e ricorsi per presunti errori o brogli che si sarebbero verificati durante le operazioni di scrutinio e di conteggio dei voti assegnati alle singole liste e candidati sindaci;

in particolare giace presso il tribunale amministrativo regionale un ricorso che chiede la invalidazione del primo scrutinio in base al quale sono stati scelti i due candidati sindaci per il ballottaggio del 20 giugno;

consigliere anziano, cui compete la responsabilità in materia di convocazione del consiglio comunale di Torino, risulterebbe essere il consigliere onorevole Gipo Farassino, che a sua volta è autore di un ricorso avverso la legittimità del Consiglio comunale eletto il 6 e 20 giugno;

tali vicende stanno provocando un pregiudizievole ritardo nella entrata in funzione dei nuovi organi amministrativi, usciti dalla consultazione elettorale, ed hanno dato occasione per l'avvio a Torino di una massiccia campagna politica tendente a delegittimare l'esito elettorale e di conseguenza gli stessi organi eletti il 6 e il 20 giugno —:

quali iniziative siano state prese o si intendano assumere perché il Consiglio comunale di Torino possa essere tempestivamente convocato nel pieno rispetto delle norme di legge, in modo che la cittadinanza torinese possa immediatamente disporre di un'amministrazione comunale regolarmente e pienamente funzionante. (3-01189)

(8 luglio 1993).



**BODRATO e MORGANDO.** — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno si è svolto a Torino il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale;

nei confronti del risultato sono stati presentati ricorsi e denunce tendenti ad evidenziare errori nel conteggio dei voti assegnati alle liste ed ai candidati alla carica di sindaco;

in merito giace presso il tribunale amministrativo regionale un ricorso che chiede l'invalidazione del primo scrutinio, in base al quale sono stati individuati i candidati alla carica di sindaco che si sono confrontati nel ballottaggio del 20 giugno;

il consigliere anziano del Consiglio comunale di Torino, a cui compete la convocazione della prima seduta, ha fissato la stessa per il giorno 2 agosto, successivo alla data in cui il TAR prenderà in esame il suddetto ricorso;

tale decisione, per il suo significato dilatorio e strumentale, ha determinato l'intervento del prefetto di Torino che ha assunto un provvedimento sostitutivo fissando per il giorno 12 luglio la prima convocazione del Consiglio comunale;

si configura un delicato problema di equilibrio tra le esigenze di funzionalità della istituzione locale, che motiva l'intervento sostitutivo, e il rispetto delle attribuzioni che la legge assegna agli organi del Consiglio comunale neo-eletto —:

quali iniziative intenda assumere per consentire una normalizzazione della situazione torinese. (3-01190)

(8 luglio 1993).

**LARIZZA, RONZANI e SALVADORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso: che:

in data 6 e 20 giugno si sono svolte a Torino regolari elezioni per il rinnovo

del Consiglio comunale e l'elezione del sindaco;

è in corso a Torino una attività propagandistica, da parte di una forza politica sconfitta alle elezioni, tendente a delegittimare l'esito del voto, con grave danno per la credibilità delle istituzioni democratiche e per la vita politica e amministrativa della città;

l'onorevole Gipo Farassino, consigliere anziano, adducendo presunti brogli nel voto del 6 giugno, si è rifiutato di convocare tempestivamente il Consiglio comunale, come prevede la legge, fissando la convocazione per il 2 agosto, a un mese e mezzo dalle elezioni;

a seguito della suddetta azione dilatoria il prefetto di Torino ha convocato il Consiglio comunale per il 12 luglio;

la decisione del prefetto è stata contestata, oltre che dall'onorevole Farassino, anche da alcuni rappresentanti delle forze di minoranza presenti nel Consiglio comunale di Torino;

i cittadini di Torino hanno il diritto di avere al più presto una amministrazione comunale funzionante, anche per fare fronte ad una grave crisi che colpisce il sistema produttivo della città con conseguenze pesanti sul piano sociale —:

quali altre iniziative si intendano promuovere per garantire la tempestiva ripresa della vita amministrativa torinese;

se il Governo non ritenga, alla luce dell'esperienza torinese, utile proporre modifiche della stessa legge elettorale per evitare che in futuro si riproducano simili abusi;

quale sia il parere del Governo sui tentativi, messi in atto a Torino, di delegittimare le istituzioni democratiche e di ledere i diritti democratici dei cittadini torinesi. (3-01191)

(8 luglio 1993).

**SESTERO GIANOTTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i consiglieri comunali di Torino hanno ricevuto per la prima seduta due convocazioni con lo stesso oggetto, una da parte del consigliere anziano competente secondo la legge n. 81, e una a firma del prefetto —:

se sia da considerarsi legittima la convocazione del prefetto adottata facendo ricorso ai poteri sostitutivi, nono-

stante la convocazione da parte del consigliere anziano fosse avvenuta, se pure in data rispondente a valutazioni del suo gruppo;

se ritenga siano state percorse tutte le possibilità offerte dalla legge per evitare l'intervento dell'organo centrale di governo che contribuisce ad alimentare la campagna di contestazione e di delegittimazione dell'esito elettorale. (3-01192)

(8 luglio 1993).

*COMUNICAZIONI*

---



**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 8 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TRIPODI ed altri: « Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento » (2900);

BIANCHINI: « Nuove norme in materia di pubblicità dei bilanci degli enti locali » (2901);

MENGOLI e GALBIATI: « Norme per favorire l'inserimento degli anziani in attività socialmente utili » (2902);

BERSELLI: « Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico » (2903);

DALLA CHIESA CURTI ed altri: « Riordinamento della sanità militare » (2904);

BERGONZI e RENATO ALBERTINI: « Norme per la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni » (2905);

MATTEJA: « Introduzione dell'insegnamento della storia della Comunità europea nella scuola secondaria superiore » (2906);

ENNIO GRASSI ed altri: « Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo e istituzione del Ministero delle attività produttive » (2907);

CLEMENTE CARTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di trattamento pensionistico agli avvocati e procuratori legali » (2908);

SOLAROLI ed altri: « Norme per l'incentivazione delle unioni di comuni » (2909).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 8 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

GERARDO BIANCO ed altri: « Introduzione dell'articolo 96-bis della Costituzione in tema di insindacabilità e di autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Governo » (2899).

Sarà stampata e distribuita.

**Ritiro  
di una proposta di legge.**

Il deputato Sanza ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

SANZA ed altri: « Provvedimenti urgenti per il settore dei trasporti pubblici di rilevanza locale e regionale » (1236).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OCCHETTO** ed altri: « Diritto di voto e di rappresentanza per gli italiani all'estero » (2463) (*Parere della III Commissione*);

**MARTINAT** ed altri: « Modifiche all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di pubblicazione e di diffusione di sondaggi nel corso di consultazioni elettorali » (2821) (*Parere della II e della VII Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

**FOSCHI** ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato alla sezione italiana del Servizio sociale internazionale per gli anni 1994, 1995 e 1996 » (2775) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

**TASSONE** ed altri: « Agevolazioni a favore delle vittime di richieste di natura estorsiva » (2747) (*Parere della I, della II, della V, della VIII e della X Commissione*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

**GERARDO BIANCO** ed altri: « Disposizioni di principio in materia di trasporti pubblici d'interesse regionale e locale » (2810) (*Parere della I, della V, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

**CASTELLI** ed altri: « Legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici locali e norme per il ripiano dei disavanzi pregressi » (2858) (*Parere della I,*

*della V, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

**GHEZZI** ed altri: « Non assoggettabilità al contributo stabilito dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'indennità di carica sindacale percepita dai lavoratori in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (2818) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

**FERRAUTO** ed altri: « Norme per la produzione agricola, zootecnica, agroalimentare biologica e per la commercializzazione dei prodotti biologici » (2543) (*Parere della I, della II, della V, della X, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

**Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L159 del 1° luglio e C177, C178 e C180 del 29 giugno, 30 giugno e 2 luglio 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*alla VI Commissione (Finanze):*

COM (93) 253 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

COM (93) 196 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi;

*alla IX Commissione (Trasporti):*

COM (93) 280 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, che estende il campo d'applicazione della direttiva 91/263/CEE;

COM (93) 240 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

Direttiva 93/45/CEE — Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele;

Direttiva 93/46/CEE — Direttiva 93/46/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

COM (93) 240 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

Direttiva 93/46/CEE — Direttiva 93/46/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

Direttiva 93/45/CEE — Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele.

**Approvazione in Commissione.**

Nella riunione di ieri della V Commissione permanente (Bilancio), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 966. — « Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato » (approvato dalla VI Commissione finanze del Senato della Repubblica) (2363).

**Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Giovanni ALTERIO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice, e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 2, 4, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (violazione delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1, 2 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e 2 della legge della regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (violazione della normativa in materia di costruzioni nelle zone sismiche);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 734 del codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 477);

nei confronti del deputato Francesco DE LORENZO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 478);

nei confronti del deputato Giovanni PRANDINI per il reato di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 479);

nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 481);

nei confronti dei deputati Oscar MAMMI e Giorgio LA MALFA per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata);

per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 482);

nei confronti del deputato Raffaele MASTRANTUONO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata) (doc. IV, n. 483);

nei confronti del deputato Bettino CRAXI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di

cui agli articoli 81, commi primo e secondo, 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata, e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 61, numero 2) e 319 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata, e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, commi primo e secondo, 61, numeri 2) e 7), e 319 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata, e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, commi primo e secondo, 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata, e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, commi primo e secondo, 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata e



violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato) (doc. IV, n. 484);

nei confronti del deputato Paolo CIRINO POMICINO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (violazione delle norme in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (violazione delle norme in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 734 dello stesso codice (distruzione o deturpamento di bellezze naturali, continuata) (doc. IV, n. 485).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

**Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione:

nei confronti del deputato Agostino MARIANETTI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione);

nei confronti del deputato Raffaele ROTIROTI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione);

nei confronti del deputato Bruno LANDI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione continuata) (doc. IV, n. 480).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.**

Il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con lettera in data 7 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, una re-

lazione sul tema del trasferimento delle funzioni già facenti capo ai Ministeri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 7 luglio 1993. (doc. XVI-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 7 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una nota di segnalazione in merito ad alcune limitazioni e distorsioni del funzionamento della concorrenza e del mercato derivanti dalla normativa

italiana in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di una risoluzione, di una interpellanza e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.